



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 31 OTT. 2018

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia - per l'accoglienza di medici in formazione specialistica presso la UOC Traumatologia Sportiva dell'ASST G. Pini-CTO - Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 31 OTT. 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial/ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 31 OTT. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i. - attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04.02.2015 - Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- la Legge Regionale 23/2015 *"Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33"* (T.U. delle leggi regionali in materia di Sanità);
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- la DGR X/7850 del 12.02.2018 *"Modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO approvato con DGR n. X/6886 del 17.07.2017, recante: "Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della L.R. n. 33 del 30.12.2009, come modificata con L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i."*,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 31 OTT. 2018

premesso che:

- l'art. 34 e seguenti del Decreto L.vo n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.l. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'ASST fa parte della rete formativa della Scuola di Ortopedia e Traumatologia e risulta inserita nella banca dati dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

rilevato, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con nota PEC prot. n. 10413 del 27.09.2018, l'ASST G. Pini/CTO manifestava la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano le strutture, le attrezzature ed il personale della UOC Traumatologia Sportiva - P.O. G. Pini, diretta dal dott. Arturo Guarino, per finalità didattico formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia afferente al predetto Ateneo;
- con nota PEC acquisita al protocollo aziendale in data 23.10.2018 al n. 11251, l'Università degli Studi di Milano, comunicava l'approvazione da parte del Senato Accademico della stipula della convenzione in oggetto, trasmettendone relativo schema;

considerato che è l'interesse delle parti, attraverso la formalizzazione dell'accordo di che trattasi, promuovere forme di collaborazione reciproca che, da un lato, consentono all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro, per l'Azienda, di rafforzare il rapporto clinico- scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

visto il testo di convenzione corredata di scheda tecnica (allegato A), debitamente compilata, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, corredata di scheda tecnica (allegato A), per l'accoglienza a fini didattico-integrativi, di medici in formazione specialistica presso la UOC Traumatologia Sportiva P.O. G. Pini, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 31 OTT. 2018

- 2- di mettere a disposizione della suddetta Scuola, le strutture, le apparecchiature e le risorse, come meglio specificato nell'allegato A alla convenzione in argomento;
- 3- di precisare che il convenzionamento con gli Istituti universitari per finalità didattico - integrative comporta, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 368/1999, oneri a carico dell'ASST di copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica, nell'ambito della Responsabilità civile, rischi professionali e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;
- 4- di dare atto che la presente convenzione ha una validità quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
- 5- di conferire al dott. Arturo Guarino, Direttore della UOC Traumatologia Sportiva dell'ASST G. Pini-CTO, il mandato di attuazione e monitoraggio della presente collaborazione;
- 6- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 7- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Oscar Di Marino)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella *MC*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 601 del 31 OTT. 2018

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal - 5 NOV. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 2 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

K

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE
PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

TRA

- l'Università degli Studi di Milano, Codice Fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

E

- l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966, domiciliato per la sua carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1; (di seguito indicato Azienda convenzionata)
- di seguito congiuntamente "Parti"

VISTI

- o Il Decreto Legislativo n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i. - attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o la Legge Regionale 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33" (T.U. delle leggi regionali in materia di Sanità);

- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04.02.2015 - Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

PREMESSO CHE

- l'art. 34 e seguenti del Decreto L.vo n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Azienda convenzionata con nota del 27.09.2018 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in data 23.04.2018;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 28.05.2018;
- Senato Accademico in data 18.09.2018.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - (PREMESSE)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2 - (FINALITÀ)

L'Azienda convenzionata consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Le parti prendono atto che l'utilizzo esclusivo della struttura è limitato alle scuole della medesima tipologia.

ART. 3 - (IMPEGNI ASSUNTI DALLA STRUTTURA CONVENZIONATA)

L'Azienda convenzionata, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla UOC Traumatologia Sportiva, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato A, che costituisce parte integrante

del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 13 comma 2°.

L'Azienda convenzionata si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come "collegata" ai sensi del D.I. n. 402/2017.

ART. 4 - (IMPEGNI ASSUNTI DALL'UNIVERSITÀ)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato A, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

ART. 5 - (ATTIVITÀ FORMATIVA)

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nella struttura convenzionata, senza alcun onere a proprio

carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.l. n. 68 del 04.02.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.L.vo 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche dell'Unità Operativa per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'Azienda ed il Responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli

ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

ART. 6 - (FREQUENZA DEI MEDICI IN FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI)

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la Direzione sanitaria dell'ASST, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Azienda e trasmesso alla Direzione della scuola; il responsabile

della UOC presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Azienda le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Azienda consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Azienda, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

ART. 7 - (NOMINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO E DEI TUTORI)

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Azienda, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la

responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Azienda convenzionata autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

ART. 8 - (ONERI DELLE PARTI CONTRAENTI)

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Azienda convenzionata e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Azienda stessa.

ART. 9 - (COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'AZIENDA CONVENZIONATA)

È a carico dell'Azienda convenzionata la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime

condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del Decreto Lg.vo n. 368/1999.

ART. 10 - (PREVENZIONE E SICUREZZA)

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Azienda convenzionata e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'ASST G. Pini-CTO (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Azienda convenzionata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda medesima.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Azienda ospitante.

ART. 11 - (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di

trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

L'Azienda convenzionata nomina gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

ART. 12 - (DURATA)

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 5 anni (cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Azienda si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC o raccomandata RR almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

ART. 13 - (RECESSO)

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della scuola.

ART. 14 - (MODIFICHE)

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 15 - (IMPOSTE)

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese dell'Azienda convenzionata, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

Prof. Elio Franzini

PER L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

Allegati: Allegato A

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

UOC TRAUMATOLOGIA SPORTIVA

CODICE NSIS¹ U.O.

3613

DIRETTORE U.O.

DR. ARTURO GUARINO

STRUTTURA SANITARIA
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

**ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO**

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO
SE SI INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO
SE SI INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Degenza	X N° Posti Letto 10	NO
	Day Surgery	SI N° Posti Letto.....	NO
	Sale Operatorie	X N° 12	NO
	Sala gessi	X	NO
	Ambulatori	X N° 7	NO

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI* *almeno due degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed uno degli standard deve essere necessariamente presente nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Unità spinale	NO	
	Artroscopia	SI	
	Oncologia dell'apparato locomotorio	NO	
	Chirurgia ricostruttiva osteoarticolare	SI	
	Terapia intensiva	NO	
	Traumatologia	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Radiologia diagnostica per immagini	SI
	Medicina di Laboratorio	SI
	DEA di 1° livello o 2° livello	NO
	Terapia fisica e riabilitativa	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici	5
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico	
	Personale Infermieristico	8

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
A) INTERVENTI CHIRURGICI ANNUI	Interventi di Alta Chirurgia	N. 150	N. 150	N. 50
	Interventi di Media Chirurgia	N. 200	N. 350	N. 175
	Interventi di Piccola Chirurgia	N. 70	N. 500	N. 250
B) RICOVERI ANNUI	Degenze	N. 520	N. 800	N. 400
	Day Hospital e/o Day Surgery	N. 80	N. 400	N. 200

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI		
<p>Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.</p> <p>* Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di specialità</p>		Indicare il Volume annuale dell'U.O.
Aver partecipato a interventi ortopedici conservativi di cui almeno 200 eseguiti in prima persona		* 450
Interventi di Alta Chirurgia di cui almeno il 10% come primo operatore, il resto come secondo		* 140
Interventi di Media Chirurgia di cui il 25% come primo operatore, il resto come secondo		* 180
Interventi di Piccola Chirurgia di cui il 40% come primo operatore, il resto come secondo		* 50
Partecipazione a sessioni di cadaverlab		* NO
Aver prestato attività di assistenza diretta per almeno un'annualità in chirurgia d'urgenza e Pronto soccorso e nelle Specialità Chirurgiche Integrative previste dall'ordinamento della Scuola		SI

Timbro e firma dell'Ente
 ASST CENTRO SPECIALISTICO
 ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
 GAETANO PINI CTO
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. FRANCESCO LAURELLI

Visto Il Direttore della Scuola

Da compilare da parte della Scuola di Specializzazione

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura di Sede / Struttura Collegata
(cerchiare la voce interessata)

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO CAETANO PINI - CTO
Presidio G. Pini - Tel. 02.582961

Dott. Arturo Guarino

(Direttore Trauma Sport)

C.F. GRN RTB/55P04 L245 H

www.Albopretorionline.it 05171178

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
CONVENZIONE UOC TRAUMATOLOGIA SPORTIVA.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Esito Verifica Certificato di CA non trovato	Verifica alla Data verifica alla data? clicca qui... 	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINT-TINT-FNC66B2F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretorionline.it 05/11/18